

**Legge federale
sulla Biblioteca nazionale svizzera
(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)**

del 18 dicembre 1992 (Stato 1° agosto 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1992¹,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).

Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale

Art. 2 Compito

¹ La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.

² Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.

³ Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 Collezioni

¹ La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono pubblicati in Svizzera;
- b. si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
- c. sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

² Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l'acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d'informazione.

Art. 4 Definizione dell'incarico di collezione

¹ Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.

² Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

Art. 5 Accesso alle collezioni

La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.

Art. 6 Archivio letterario svizzero

¹ La Biblioteca nazionale gestisce l'Archivio letterario svizzero.

² L'Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.

Art. 7 Elenco delle banche dati

La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l'elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:

- a. sono gestite in Svizzera;
- b. sono gestite all'estero, ma contengono dati che hanno un'importanza particolare per la Svizzera.

Art. 8 Servizi

La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell'ambito della diffusione dell'informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.

Art. 9 Altri compiti

Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 10 Collaborazione e coordinamento

¹ Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.

² Essa persegue una ripartizione dei compiti.

³ Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell'ambito dell'automazione delle biblioteche.

Sezione 3: Emolumenti**Art. 11**

¹ La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.

² Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.

Sezione 4: Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni**Art. 12** Aiuti finanziari

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

- a. forniscono prestazioni nell'ambito dell'informazione o della biblioteconomia oppure
- b. possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

² Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d'informazione acquistati o prodotti con l'aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.

Art. 13 Annessione di istituzioni

¹ La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed anettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

² Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.

Sezione 5: Commissione

Art. 14

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione della Biblioteca nazionale svizzera (commissione) composta di nove membri.

² La commissione:

- a. ...²
- b. segue lo sviluppo della biblioteconomia;
- c. può fare proposte al Dipartimento federale dell'interno in materia di biblioteconomia;
- d. dà il suo parere su progetti di atti legislativi che riguardano o potrebbero influire sull'attività della Biblioteca nazionale;
- e. promuove la collaborazione in materia di biblioteconomia.

³ La commissione deve essere consultata prima di prendere decisioni importanti in materia di biblioteconomia.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.

Art. 16 Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 29 settembre 1911³ sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 1993⁴

² Abrogata dal n. II 21 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

³ [CS 4 187 197 art. 3 cpv. 2]

⁴ DCF del 21 mag. 1993 (RU **1993** 1777).